

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3672

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RIPAMONTI e CORTIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1998

—————

Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori
e dei professori universitari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La seguente proposta nasce dall'esigenza da tempo attesa di giungere alla formulazione dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari, quale primo passo per una riforma complessiva del sistema e, conseguentemente, con questo disegno di legge si intendono affrontare i problemi più urgenti, ovviamente in sintonia con una visione, già delineabile, di una università futura.

Il disegno di legge è costituito di sei articoli.

Con l'articolo 1 si riconosce ai ricercatori universitari la funzione di professore di III fascia.

L'articolo 2, assimila il nuovo stato giuridico dei professori ricercatori (terza fascia) a quello dei docenti di prima e di seconda fascia e ciò comporta, per la regolamentazione degli aspetti del rapporto di lavoro, l'applicazione delle disposizioni attualmente in vigore per i docenti ordinari ed associati e specifica il futuro ruolo unificato in ordine alla partecipazione all'autogoverno dell'università, all'accesso alle responsabilità relative alla ricerca scientifica,

elemento irrinunciabile per la professionalità del docente universitario.

L'articolo 3 riguarda il reclutamento dei docenti appartenenti alla terza fascia, l'articolo 4 prevede l'inquadramento e la decorrenza del nuovo rapporto di lavoro. Al riguardo i termini della decorrenza giuridica ed economica verranno stabiliti attraverso un regolamento da emanarsi a cura del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

L'articolo 5 stabilisce i compiti didattici dei professori ricercatori e le modalità di assegnazione, da parte del consiglio di facoltà, degli insegnamenti di titolarità ai nuovi professori determinando i criteri che consentano la piena utilizzazione del corpo docente e, con il comma 4, si estende a tutte le fasce della docenza la possibilità del conferimento di insegnamenti nelle accademie militari e nei corsi di formazione e specializzazione militari.

L'articolo 6 indica i termini per l'adeguamento degli statuti dei singoli atenei ai principi della nuova normativa e i riferimenti di legge abrogati per garantire la necessaria coerenza della normativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ruolo dei professori universitari)

1. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

- a) professori straordinari e ordinari (I fascia);
- b) professori associati (II fascia);
- c) professori ricercatori (III fascia).

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge il ruolo dei ricercatori universitari diventa ruolo ad esaurimento.

3. Nei concorsi universitari di prima e seconda fascia, i concorrenti che siano già professori universitari sono esonerati dalla prova didattica.

Art. 2.

(Stato giuridico dei professori ricercatori)

1. L'assimilazione del nuovo stato giuridico dei professori ricercatori di terza fascia a quello dei docenti di prima e seconda fascia comporta, per la regolamentazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, l'applicazione delle disposizioni già in vigore per i docenti ordinari ed associati.

2. Tutti i professori di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo, fanno parte a pieno titolo e partecipano alle deliberazioni nel consiglio di amministrazione di ateneo, nei consigli di facoltà, di dipartimento, dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione.

3. Tutti i professori possono inoltre essere chiamati a far parte dei collegi dei docenti dei dottorati di ricerca e possono dirigere centri, laboratori e servizi strumentali all'attività di didattica e di ricerca

e coordinare gruppi di ricerca nazionali e locali.

4. A tutti i professori si applicano le norme vigenti per i professori di prima e seconda fascia in materia di verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica, di trasferimenti, di alternanza di periodi di insegnamento e di ricerca, nonché di congedi per attività didattiche e scientifiche.

Art. 3.

*(Copertura dei posti di professore
ricercatore)*

1. I posti di professore ricercatore che si rendono disponibili sono coperti, con concorso o per trasferimento, su richiesta delle facoltà, applicando le stesse modalità utilizzate per la copertura dei posti delle altre fasce.

Art. 4.

*(Inquadramento dei professori ricercatori
e decorrenza del nuovo rapporto
di lavoro)*

1. A domanda, i ricercatori in servizio che siano stati confermati sono inquadrati nella terza fascia del ruolo dei professori universitari.

2. Le modalità ed i termini di presentazione delle domande di cui al comma 1, nonché i termini della decorrenza giuridica ed economica, sono stabiliti attraverso un regolamento attuativo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

*(Compiti didattici dei professori
ricercatori)*

1. Ai professori ricercatori è attribuito un insegnamento nell'ambito del raggruppamento disciplinare di appartenenza o, in ca-

so di indisponibilità, di un raggruppamento dichiarato affine dal consiglio di facoltà, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Nell'attribuzione degli insegnamenti ai professori ricercatori, prioritariamente i consigli di facoltà provvedono a coprire, sempre nel rispetto del comma 1, gli insegnamenti, compresi quelli di diploma universitario, privi di docente titolare ed attribuiti, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, per supplenza o contratto. Esaurita tale disponibilità, i consigli di facoltà, nell'ambito della sfera di autonomia loro attribuita, nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio, e nel rispetto degli orientamenti ministeriali, procedono a sdoppiamenti di corsi.

3. I professori ricercatori, in attesa della loro utilizzazione come previsto dai commi 1 e 2, hanno la priorità nell'assegnazione degli affidamenti e delle supplenze su ogni altro candidato, nei settori scientifici-disciplinari di loro competenza e nelle materie loro affini. Inoltre le strutture didattiche conferiscono ai professori non utilizzati, col consenso degli interessati, altri compiti didattici, di cui essi siano pienamente responsabili, nell'ambito dei corsi di laurea e di diploma, di specializzazione e dei dottorati di ricerca.

4. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche a professori di terza fascia, nel rispetto dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza, previo nulla osta del consiglio di facoltà.

Art. 6.

(Norme transitorie e finali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le università devono adeguare i propri statuti alla nuova normativa.

2. Sono abrogati il quarto comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, limitatamente alle parole da «il limite massimo» fino a «200 ore».

